



# Impugnazioni «ordinarie»

Appello

Ricorso per cassazione

## Concetto di impugnazione

**rimedio giuridico a disposizione delle parti volto a rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del giudice, sul presupposto della sua erroneità**

## Caratteri e Tipologia

**ORDINARIE**  
contro decisioni  
non ancora  
irrevocabili

- Appello
- Ricorso per cassazione

**STRAORDINARIE**  
contro decisioni  
irrevocabili

- Revisione
- Ricorso straordinario per errore di fatto
- Rescissione del giudicato
- Rimedi per l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU

## Inquadramento dogmatico: tipo di giudizio

### Giudizio di legittimità

- Riguarda la corretta applicazione della legge (sostanziale e processuale), il rispetto delle condizioni che assicurano la regolarità del processo
- es. RICORSO PER CASSAZIONE

### Giudizio di merito

- Attiene alla situazione giuridica, all'oggetto del processo; è un giudizio sul fatto, attiene al tema storico posto dall'accusa
- es. APPELLO

## Inquadramento dogmatico: funzione dell'impugnazione

### Azione di annullamento

(a critica vincolata)

- finalizzata alla rescissione totale o parziale della sentenza impugnata, con vincolo del giudice rispetto ai motivi dedotti
- es. REVISIONE (si avvicina anche il RICORSO PER CASSAZIONE)

### Gravame

(a critica libera)

- devoluzione dell'intera causa, con giudizio celebrato *ex novo* – giudice *ad quem* con la stessa ampiezza di poteri del giudice *a quo*
- es. OPPOSIZIONE DECRETO PENALE (si avvicina ad un gravame l'APPELLO)

## Impugnazioni ORDINARIE e «archetipo processuale accusatorio»

Tallone d'Achille del sistema: rivelano la maggiore continuità con il sistema processuale previgente (indeboliscono un modello imperniato sul contraddittorio e sull'oralità)

Compromettono il principio della «ragionevole durata del processo»

Maggiori critiche nel tempo hanno riguardato il giudizio d'appello (oltretutto non coperto dal principio costituzionale del doppio grado di giurisdizione – art. 111 comma 7 Cost.)

Molte riforme si sono succedute negli anni, tutte volte a limitare i casi di appello e a ridurre il vasto contenzioso che interessa la Corte di Cassazione

## Le novità introdotte dal d.lgs. 150/2022

**Alleggerire il carico in questa fase, rendere più snello il giudizio di impugnazione e contenere i tempi del processo**

- **Ridotta l'appellabilità oggettiva** delle sentenze
- Il giudizio (sia in appello che dinanzi alla corte di Cassazione), **di regola**, si celebra **in camera di consiglio** (l'udienza pubblica diventa l'eccezione) e sono stati aumentati i casi in cui **non è prevista la partecipazione delle parti** (dunque senza contraddittorio)
- Introdotta una **causa di improcedibilità** (art. **344-bis c.p.p.**) per superamento dei termini massimi di durata del giudizio di impugnazione (prevista nella legge delega 134/2021)

## Art. 344-*bis* c.p.p.

### Anomala condizione di procedibilità

- non riguarda l'azione penale (regolarmente esercitata e per la quale non ostano condizioni: es. la mancata presentazione di una querela nei reati perseguibili a querela), ma il potere del giudice di proseguire la celebrazione del processo

### Non può essere nemmeno qualificata come condizione di perseguibilità dell'azione

- non siamo in presenza di una condizione dell'azione (es. remissione di querela), ma è lo scorrere del tempo (una vicenda concreta) che impone lo stop (fine del processo per ragioni cronologiche)

**Istituto a carattere difensivo: l'improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo**

## Disciplina dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.\*

Si ha una pronuncia di non doversi procedere per superamento dei termini massimi di durata

- Se il giudizio di **appello** non si conclude **entro 2 anni** (comma 1)
- Se il giudizio in **cassazione** non si conclude **entro 1 anno** (comma 2)

Il termine decorre dal novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per impugnare la sentenza

Sono previste delle proroghe

- Una **prima proroga per «particolare complessità»** (max 1 anno per l'appello e 6 mesi per il giudizio in cassazione)
- **Successive proroghe** in caso di **reati di elevata gravità** elencati al comma 4 (possono essere plurime e di durata max non fissata, salvo alcuni casi)

\* **Introdotta una disciplina transitoria che consente l'operatività dell'improcedibilità nei procedimenti per fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020** (chiaro l'aggancio alla riforma della prescrizione che opera solo fino alla pronuncia di primo grado)

# Principi generali

## Principio di tassatività - Art. 568

- **Casi**
- **Modi**
- **Soggetti legittimati**

## Deroga

- **Atto anormale** (deriva da un abuso di potere o dal suo esercizio al di fuori dei casi consentiti)

## Interesse ad impugnare – art. 568 co. 4

l'impugnazione deve essere **volta ad eliminare un provvedimento pregiudizievole** ed a sostituirlo con altro da cui consegua un **risultato più vantaggioso**

- **Concreto**
- **Attuale**

# Impugnazione in favore dell'imputato

**Art. 568  
comma 4-bis  
c.p.p.**

- Il p.m. può proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli per l'imputato solo con il ricorso per **cassazione** (p.m. parte *sui generis*, portatore dell'interesse alla corretta applicazione della legge)
- Discutibile che, in questo caso, sia precluso al p.m. proporre appello

## Forma dell'impugnazione - art. 581 c.p.p.

### ATTO SCRITTO

che contiene

- **provvedimento impugnato, data e giudice che lo ha emesso**, nonché a pena di inammissibilità
- **i capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione**
- le **prove**, delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione
- **le richieste, anche istruttorie**
- **I motivi**, con l'indicazione **specificata** delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE

(modifiche ad opera del d.lgs. 150/2022)

**art. 582** - presentato **mediante deposito telematico ex art. 111-bis c.p.p.** nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

- **Comma 1-bis** = facoltà di presentazione delle parti private (in alternativa al deposito telematico) personalmente o a mezzo di incaricato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

**art. 584** – **notificazione dell'atto di impugnazione alle parti private e comunicazione al p.m.** a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

# Termini per impugnare (art. 585 c.p.p.)

stabiliti a pena di decadenza

**Comma 1** = entità del termine varia a seconda dei tempi impiegati o previsti per redigere la motivazione (art. 544 c.p.p.)

- 15 gg – camera di consiglio e motivazione contestuale
- 30 gg – motivazione entro 15 gg.
- 45 gg – termine di deposito più lungo

**Comma 1-bis** = impugnazione del difensore dell'imputato assente

- Aumentati di 15 gg. i termini di cui al comma 1

**Comma 2** = *dies a quo* di decorrenza diverso a seconda del tipo di provvedimento adottato

- Da comunicazione o notificazione avviso di deposito se in camera di consiglio
- Dalla lettura del provvedimento se con motivazione contestuale
- dalla scadenza del termine per il deposito se con motivazione differita

## Motivi nuovi (art. 585 comma 4 c.p.p.)

Proposti fino a 15 gg. prima della data fissata per il giudizio

Sono inammissibili se viene dichiarata inammissibile l'impugnazione

Oggetto dei motivi nuovi controverso

- **Tesi estensiva** = può riguardare capi e punti inediti rispetto all'impugnazione
- **Tesi mediana** = può riguardare nuovi punti, ma gli stessi capi dell'impugnazione
- **Tesi restrittiva** = (da preferire) può riguardare nuove censure, nuove critiche, ma nei limiti dei capi e dei punti indicati nell'impugnazione (tesi avvalorata dall'art. 167 disp. att. che impone di specificare a quali capi e/o punti si riferiscono i motivi nuovi)

# Inammissibilità dell'impugnazione (art. 591 c.p.p.)

*dichiarata dal giudice ad quem*


se proposta dal **non legittimato** o da **chi non ha interesse**

se proposta contro **provvedimento inoppugnabile**

se **non sono osservate le disposizioni concernenti la forma**, la presentazione la spedizione, nonché i termini previsti per impugnare – artt. 581, 582, 585, 586

quando vi è **rinuncia**

## Effetti dell'impugnazione



**Devoluzione della cognizione ad un giudice superiore**

**Dovere decisorio del giudice *ad quem***


**Sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato**

## Estensione dell'impugnazione – art. 587 c.p.p.

È ispirata al *favor rei* e risponde alla necessità di evitare il contrasto di giudicati, realizzando l'interesse pubblico all'attuazione della giustizia e la *par conditio*

Nei processi cumulativi consente l'estensione degli effetti favorevoli anche agli imputati non impugnanti

## Casi e condizioni per l'estensione degli effetti favorevoli



## APPELLO – artt. 593-605 c.p.p.

**Mezzo di impugnazione ordinario** mediante il quale le parti che vi abbiano interesse e ritengono viziata per motivi di fatto e di diritto, la decisione del giudice di primo grado, chiedono al giudice dell'impugnazione un secondo giudizio di merito sull'oggetto del giudizio di primo grado totalmente o parzialmente considerato

### **Natura IBRIDA**

- Funzione di gravame
- Azione di annullamento

# Appellabilità oggettiva – art. 593 c.p.p.

disposizione modificata d. lgs. 11/2018 e dal d.lgs. 150/2022

## Comma 1 e Comma 3

### Sentenze di condanna

(escluse quelle alla pena dell'ammenda e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo)

**L'imputato** può appellarle tutte

**Il pubblico ministero** può appellare soltanto quelle che modificano il titolo del reato, escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato

# Appellabilità oggettiva – art. 593 c.p.p.

disposizione modificata d. lgs. 11/2018

## Comma 2 e Comma 3

### Sentenze di proscioglimento

(ad eccezione di quelle relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa)

**Il pubblico ministero** può appellarle tutte

**L'imputato** può appellare i proscioglimenti emessi al termine del dibattimento, salvo le assoluzioni perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso

# Appello incidentale – art. 595 c.p.p. (riformato d.lgs. 11/2018)

## RATIO dopo la riforma

- **Garanzia per l'imputato** che può integrare il contraddittorio in appello
- **LA RIFORMA esclude il pubblico ministero dai legittimati**, per riconsegnare il sistema al principio di parità tra le parti (precedentemente l'appello incidentale del p.m. neutralizzava il divieto di *reformatio in peius*)

## LEGITTIMATI

- Può essere **proposto dal solo imputato** che sia legittimato a proporre l'appello principale
- L'imputato può altresì proporre, negli stessi termini dell'appello incidentale (15 gg. dalla notificazione) **memorie e richieste scritte** mediante deposito in cancelleria

## EFFICACIA E LIMITI

- **Vincolato alle sorti dell'appello principale**
- **Ammissibile** (tesi maggioritaria), nei limiti dei **capi e punti proposti con l'appello principale** (Cass. S.U., 17.10.2006, Michaeler)

### *Tantum devolutum quantum appellatum*

- **Effetto parzialmente devolutivo** che vincola la cognizione ai capi e punti della decisione individuati dall'appellante con i motivi proposti (con alcune eccezioni – comma 5)

## Divieto di *reformatio in peius* - art. 597 comma 3 c.p.p.

L'appello del solo imputato comprime i poteri del giudice, il quale, nei limiti del devoluto, **NON PUO'**

- irrogare una pena più grave per specie o quantità,
- applicare una misura di sicurezza nuova o più grave,
- prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado

# Forme del giudizio d'appello

riscritte dal d.lgs. 150/2022

**REGOLA:** procedimento in camera di consiglio

- **Senza la partecipazione delle parti** (art. 598-bis c.p.p.)
- **Con la partecipazione delle parti** (art. 599 c.p.p.)

**ECCEZIONE:** procedimento in udienza pubblica (art. 602 c.p.p.)

## Appello in camera di consiglio – art. 598-bis c.p.p. senza la partecipazione delle parti

Giudizio con contraddittorio cartolare, senza oralità e senza pubblicità

Possibilità di recuperare l'oralità

- **Su richiesta delle parti** (l'appellante e in ogni caso l'imputato) e in questo caso, comunque si dovrà decidere se in udienza pubblica o in camera di consiglio
- **Su iniziativa del giudice d'appello** quando la questione da esaminare è di particolare rilevanza
- **Quando si deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale**

## Appello in camera di consiglio - art. 599 con la partecipazione delle parti

**Nei casi previsti dalla legge**

**Quando ha ad oggetto una sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato**

**Quando ha esclusivamente ad oggetto la specie e la misura della pena** (anche con riferimento al giudizio di comparazione delle circostanze, l'applicabilità di circostanze attenuanti generiche o pene sostitutive, la non menzione della condanna nel certificato del casellario)

## Concordato anche con rinuncia ai motivi

art. 599-bis c.p.p.

**COMMA 1 = accordo sui motivi** (anche per rinunciarvi)

- se comporta una nuova determinazione della pena, **l'accordo tra le parti deve riguardare anche la sua entità**

**COMMA 2 = ABROGATO** dal d.lgs. 150/2022 consentendo l'accordo senza limiti di sorta (né preclusioni oggettive (reati particolarmente gravi) né soggettive (si applica anche a coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza)

## Rinnovazione dell'istruzione - art. 603 c.p.p.

### Comma 1

- Prove già acquisite in primo grado, quando il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti

### Comma 2

- Prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado

### Comma 3

- Prove *ex officio* quando risulta assolutamente necessario

## Art. 603 comma 3-bis c.p.p. Rinnovazione prova dichiarativa

nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per **motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa**, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

- **Se la prova dichiarativa è stata assunta in dibattimento o in caso di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato**
  - *Riforma che recepisce un indirizzo consolidato della Corte EDU secondo cui **deve essere assicurata oralità e immediatezza** nei casi in cui su appello del p.m. può essere ribaltato il proscioglimento emesso in primo grado attraverso la rivalutazione di una prova dichiarativa*

# Questioni di nullità – art. 604 c.p.p.

**decisione di annullamento** che determina la regressione del procedimento

## Commi 1-3

- **Nullità per difetto di contestazione**

## Comma 4

- **nullità assoluta** o **intermedia non sanata** – da cui sia derivata la nullità del decreto di citazione o della sentenza di 1° grado


## Comma 5

- **altre nullità non sanate** e relative agli atti probatori

## Comma 5-bis

- **nullità in caso di erronea dichiarazione di assenza**

# La decisione – art. 605 c.p.p.



# Ricorso per cassazione



**Funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione**

**Riconoscimento costituzionale del ricorso per cassazione  
(art. 111 comma 7 Cost.)**

**Attraverso il ricorso possono essere rilevati errori di diritto compiuti dal giudice del merito nell'applicazione delle norme processuali (*errores in procedendo*) o delle norme sostanziali (*errores in iudicando*)**

**I casi di ricorso per cassazione sono tassativamente indicati (art. 606 c.p.p.)**

# Cognizione della Corte di Cassazione – art. 609 c.p.p.

**Limitata ai motivi proposti**

**Questioni rilevabili *ex officio***

- *Incompetenza per materia*
- *Nullità assolute*
- *Inutilizzabilità*
- *Cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.*
- *Mancato rispetto del divieto di bis in idem*
- *Abnormità*

**Questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in appello (sopravvenute)**

## Ricorribilità oggettiva – artt. 568 co. 2 e 606 co. 2

**Provvedimenti incidenti sulla libertà personale**

**Sentenze** (salvo quelle che decidono sulla competenza)

- Pronunciate in grado di appello
- Inappellabili

## Motivi - art. 606 comma 1

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale


c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame

# Inammissibilità del ricorso

(artt. 568, 610 e 169-bis disp. att. c.p.p.)



## Ricorso *per saltum* (art. 569 c.p.p.)

**Ricorso immediato per cassazione** (si evita l'appello)

**Possibile soltanto per i motivi di cui alle lett. a, b, c dell'art. 606 co. 1 c.p.p.**

**Se il ricorso immediato è proposto per uno degli altri motivi, si converte in appello, così come, nel caso di processi cumulativi, se un imputato propone appello e un altro ricorso immediato in cassazione** (*preferenza accordata all'appello, poiché consente sia il vaglio di legittimità che di merito*)

## Profili procedurali – art. 611 c.p.p.

### Udienza in camera di consiglio

- **Modello non partecipato** (contraddittorio cartolare)
  - È la regola
- **Modello partecipato** (intervento orale dei difensori e del Procuratore generale)
  - A richiesta di parte, nei casi previsti dalla legge
  - Disposto d'ufficio dalla Corte sulla base della rilevanza della questione

### Udienza pubblica

- **A richiesta di parte**
  - Per le sentenze pronunciare in dibattimento o nel rito abbreviato
- **Disposta d'ufficio dalla Cassazione**, sulla base della rilevanza della questione

# Decisione

## ORDINANZA

art. 618 c.p.p.

**Rinvio della trattazione alle Sezioni Unite**, in presenza di un contrasto giurisprudenziale

## SENTENZA

artt. 615 ss. c.p.p.

**Inammissibilità del ricorso**

**Improcedibilità**

(superamento della durata del giudizio)

**Rigetto del ricorso**

(se non accoglie i motivi proposti)

**Rettifica degli errori**

(senza annullare la sentenza)

**Annullamento con rinvio**

(quando reputa necessario un nuovo accertamento sul fatto) – art. 623 c.p.p.

**Annullamento senza rinvio**

(quando la trattazione davanti al giudice di merito è superflua) – art. 620 c.p.p.